

# Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento

**Modifica del 2 luglio 2013**

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 9 febbraio 2011<sup>1</sup> sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Lo standard e-LEF obbligatorio è composto:

- a. dello schema XML per e-LEF, versione 2.0 del maggio 2013<sup>2</sup>;
- b. del Blue Book, versione 2.0 del maggio 2013, incluse le appendici 1 (versione 2.0 del maggio 2013) e 2 (versione 2.0 del maggio 2013)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Le spiegazioni e le raccomandazioni relative allo standard figurano nei seguenti manuali<sup>4</sup>:

- a. White Book del maggio 2013;
- b. Orange Book del maggio 2013;
- c. Red Book del maggio 2013.

*Titolo prima dell'art. 6*

## **Sezione 3: Comunicazione del numero di domande trasmesse nel gruppo e-LEF**

*Art. 6*

<sup>1</sup> Gli uffici di esecuzione comunicano ogni fine trimestre all'Ufficio federale di giustizia o a un ufficio da esso incaricato:

- a. il numero delle domande di esecuzione presentate conformemente allo standard e-LEF;

<sup>1</sup> RS 281.112.1

<sup>2</sup> Lo schema XML è pubblicato su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>3</sup> Il Blue Book e le sue appendici sono pubblicati su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>4</sup> I manuali sono pubblicati su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

- b. il numero delle domande di estratto del registro esecuzione e fallimenti presentate conformemente allo standard e-LEF.

<sup>2</sup> Dietro richiesta elettronica, comunicano inoltre all'Ufficio federale di giustizia o a un ufficio da esso incaricato i dati statistici secondo il Blue Book, capitolo 9. La richiesta precisa il periodo di riferimento e i dati da fornire.

*Art. 9, rubrica*

Disposizione transitoria concernente la versione del 9 febbraio 2011

*Art. 9a* Disposizione transitoria concernente la modifica del 2 luglio 2013

<sup>1</sup> Gli uffici di esecuzione adeguano i loro programmi allo standard e-LEF obbligatorio secondo l'articolo 5 capoverso 2 entro il 31 dicembre 2013.

<sup>2</sup> Se un ufficio di esecuzione non è in grado di adeguare per tempo i propri programmi può chiedere all'alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento dell'Ufficio federale di giustizia una proroga fino al 30 giugno 2014.

<sup>3</sup> Alla domanda motivata deve essere allegato un calendario vincolante per l'introduzione, approvato dall'autorità cantonale di vigilanza.

<sup>4</sup> Finché non ha adeguato i propri programmi, un ufficio d'esecuzione comunica il numero di domande di esecuzione conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a mediante il modulo pubblicato su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>5</sup> Gli uffici di esecuzione continuano a essere tenuti a trattare e a rispondere alle richieste conformemente allo standard e-LEF 1.1a. Quest'ultimo è composto:

- a. del modello di dati e-LEF, versione 1.1a del giugno 2011<sup>5</sup>;
- b. del Blue Book, versione 1.1a del giugno 2011, incluse le appendici 1 (versione 1.1a del giugno 2011) e 2 (versione 1.1a del giugno 2011)<sup>6</sup>;
- c. del documento «Einschränkungen bei der Entwicklung von Gläubigersoftware für eSchKG» del 12 giugno 2012<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Lo standard e-LEF 1.1a può essere utilizzato soltanto da creditori inclusi nel gruppo e-LEF prima del 30 giugno 2013.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2013.

2 luglio 2013

Dipartimento federale di giustizia e polizia:  
Simonetta Sommaruga

<sup>5</sup> Il modello di dati è pubblicato su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>6</sup> I manuali sono pubblicati su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).

<sup>7</sup> Il documento è pubblicato su [www.eschkg.ch](http://www.eschkg.ch).